

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 19 aprile 1895, *Pres. BIANCHI P., Est. SCHANZER; Comune di S.Maria Capua Vetere (AVV. VETRALLA) c. Ministero delle finanze.*

Regolamento — Regolamenti daziari — Approvazione del ministero — Termine (L. com. e prov. 10 febbraio 1889, art.167). **Deliberazioni amministrative — Illegalità — Annullamento — Governo del Re — Decreto reale** (L. com. e prov. 10 febbraio 1889, art.255; Regolamento relativo, art.117).

Sebbene la legge non stabilisca un termine perentorio per la facoltà data al Ministero delle finanze di annullare in tutto o in parte i regolamenti daziari comunali, pure questa facoltà non può essere più esercitata quando il procedimento per la omologazione è chiuso e il regolamento è stato approvato. La facoltà di annullare in qualunque tempo le deliberazioni illegali dei Corpi rappresentativi locali spetta solo al Governo del re, e non già ad ogni singolo ministro, e può solo esercitarlo per decreto reale, udito il Consiglio di Stato, e non già per semplice decreto ministeriale. (1)

La Sezione, ecc. (*Omissis*) — Attesoché l'art.167 della legge com. prov., dopo aver sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa tra altri i regolamenti daziari comunali, stabilisce che il prefetto trasmetterà al competente Ministero copia dei regolamenti così approvati ed aggiunge: « Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto od in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali ».

Attesoché, se, come si rileva da queste disposizioni, all'esercizio del potere di annullamento, conferito al Ministero competente, non è dalla legge prefisso un termine perentorio, deve però ritenere che quel potere non possa esercitarsi in qualunque tempo, ma trovi la sua esplicazione legittima solo in continuità della speciale procedura amministrativa per la formazione dei regolamenti daziari, stabilita dalla legge, procedura che prende le norme delle deliberazioni dei Consigli comunali, si svolge coll'esame e coi voti di approvazione delle Giunte provinciali amministrative, e riceve poi la sua integrazione finale appunto dal sindacato ministeriale, sia sotto la forma della omologazione, sia sotto quella dell'annullamento.

Un diverso sistema non potrebbe che risolversi in grave danno delle finanze comunali per l'incertezza che ne deriverebbe nella misura dell'importante cespite d'entrata che sono i dazi. Di più i Comuni si vedrebbero esposti a liti e questioni sia coi contribuenti, sia con gli appaltatori dei dazi, a causa delle modificazioni di tariffa che intervenissero in corso di appalto, od anche non troverebbero a concludere appalti se non a condizioni molto onerose.

Né giova alla tesi contraria il richiamo all'art.80 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, imperocché, se i regolamenti daziari di cui è parola diventano esecutivi coll'approvazione della Giunta provinciale amministrativa senza pregiudizio della facoltà attribuita al Ministero di annullarli in tutto od in parte, la ragione d'essere di questa disposizione sta nella convenienza di permettere l'applicazione dei detti regolamenti appena abbia pronunciato il suo giudizio l'autorità estimatrice del merito di essi, piuttosto che ritardarla fino a quando il Ministero abbia esercitato un controllo che è di pura legalità. Però da ciò non discende che cotesto controllo non debba, come si è detto, esercitarsi in tempo debito, e cioè in seguito alla trasmissione al Ministero da parte del prefetto dei regolamenti approvati dalla Giunta, come prescrive il citato art. 167.

Attesoché, se la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto che le deliberazioni illegali dei Corpi rappresentativi locali possono in qualunque tempo essere annullate in forza del combinato disposto degli art.255 della legge e 117 del regolamento per l'amministrazione comunale e provinciale,

codesta facoltà straordinaria di annullamento spetta esclusivamente al Governo del re e si esercita nella forma del decreto reale, udito il Consiglio di Stato, ma non potrebbe, avuto riguardo al suo carattere eccezionale, estendersi per analogia, in maniera da ritenerla propria anche dei singoli Ministeri.

Attesoché nella fattispecie appare dal carteggio in atti fra il Comune ricorrente, la prefettura di Caserta ed il Ministero delle finanze, che il regolamento daziario deliberato il 10 novembre 1895 dal Consiglio comunale di Santa Maria, fu soggetto ad una serie di osservazioni e modificazioni da parte del Ministero predetto. E sebbene non siasi esibito dal ricorrente copia del regolamento munita del visto ministeriale, tuttavia da una lettera 19 luglio 1891 del prefetto in cui chiede al Comune la tariffa daziaria ridotta a testo unico, con le modifiche deliberate dal Consiglio Comunale e approvate con apposito decreto reale 18 giugno di quell'anno, si evince che a quella data il procedimento di omologazione era definitivamente chiuso. Ciò stante, avendo il Ministero delle finanze già spesa per intero la facoltà attribuitagli dall'art.167, non poteva egli, più di tre anni dopo, annullare una voce della tariffa daziaria del Comune col suo decreto oggi impugnato, ma avrebbe potuto procedere a siffatto annullamento soltanto il Governo del re, provocando all'uopo un provvedimento sovrano. (*Omissis*)
Per questi motivi, annulla, ecc.